

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 3 agosto 1949, n. 623 recante “Concessione alla Valle d’Aosta dell’esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.”;

visto il combinato disposto degli articoli 12 e 13 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 recante “Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale.”, come modificata dalle leggi regionali 21/1999 e 37/2000, che prevede la determinazione da parte della Giunta regionale dei quantitativi di carburanti da distribuire ai soggetti beneficiari, nonché i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione dei contingenti di carburante in esenzione fiscale;

preso atto che i contingenti di carburanti sono distribuiti mediante l’attribuzione ad ogni soggetto beneficiario di una carta a microprocessore, comunemente denominata *Carte Vallée*, mediante la quale sono assegnati, da parte della struttura competente, il quantitativo annuo ed il tipo di carburante in esenzione fiscale;

richiamato l’articolo 13, comma 8, della citata legge regionale 7/1998 e successive modificazioni, che prevede la possibilità, con deliberazione della Giunta regionale, di stabilire quantitativi massimi giornalieri di prelevamento dei carburanti in esenzione fiscale;

ritenuto di stabilire, al fine di limitare l’effettuazione di prelevamenti di carburante in esenzione fiscale non compatibili con le caratteristiche tecniche e con le capacità medie dei serbatoi degli autoveicoli in possesso dei soggetti beneficiari in qualità di persona fisica, la quota massima giornaliera prelevabile mediante carta a microprocessore in due rifornimenti completi e comunque per un quantitativo non superiore a 100 litri al giorno;

richiamate le proprie deliberazioni n. 1753 in data 15 giugno 2006, n. 3382 in data 10 novembre 2006 e n. 3990 in data 20 dicembre 2006 con le quali è stato stabilito di limitare l’assegnazione annuale di benzina per gli autoveicoli che non rispettano almeno la normativa europea in materia ambientale denominata Euro 1 o successive, con l’eccezione dei motocarri e degli autocarri;

vagliata l’opportunità di mantenere tali misure anche per le assegnazioni dell’anno 2008, al fine di introdurre criteri per la distribuzione del carburante in esenzione fiscale in armonia con i più recenti interventi in ambito di politica ambientale quali, ad esempio, le limitazioni alla circolazione in determinati periodi dell’anno adottate dai comuni;

ritenuto che l’adozione di puntuali criteri e modalità per la ripartizione, l’assegnazione e la distribuzione delle quote di benzina e gasolio per autotrazione in esenzione fiscale permetta di ottimizzare l’utilizzazione dei contingenti assegnati alla Valle d’Aosta dalla legge 623/1949 precedentemente richiamata, rendendo così operante nella maggiore entità possibile il beneficio dell’esenzione fiscale a vantaggio dei cittadini e degli altri soggetti aventi diritto;

considerata la necessità di provvedere alla determinazione delle quote di carburanti in esenzione fiscale da attribuire ai soggetti beneficiari in possesso di attrezzature e di macchine operatrici previsti dalla propria deliberazione n. 3897 in data 20 novembre 2000 integrata dalle deliberazioni n. 4583 del 2 dicembre 2002 e n. 4730 del 20 dicembre 2004 concernenti l’approvazione di criteri e modalità di assegnazione di quote di carburanti in esenzione fiscale alle imprese artigiane ed agricole di cui all’articolo 15, quarto comma, della legge regionale n. 7/1998 e successive modificazioni;

richiamata la propria deliberazione n. 366 in data 14 febbraio 2000 integrata dalla deliberazione n. 919 in data 27 marzo 2000 recante l'approvazione di criteri per la determinazione dei quantitativi massimi di carburanti in esenzione fiscale assegnabili ai soggetti legittimati all'introduzione in Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 7/1998 e successive modificazioni;

richiamata la propria deliberazione n. 4716 in data 9 dicembre 2002 avente per oggetto "Approvazione della nuova bozza di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e i soggetti legittimati all'introduzione di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, ai sensi della legge regionale 7/1998 e successive modificazioni";

rammentato inoltre che, per l'utilizzo della carta a microprocessore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive modificazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di un onere regionale il cui ammontare e le cui modalità di versamento sono stabiliti con propria deliberazione;

richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 94 in data 16 gennaio 1981, n. 6404 in data 10 luglio 1992, e n. 4839 in data 21 dicembre 1998, concernenti la determinazione della tassa regionale da versare per il prelevamento di carburanti in esenzione fiscale, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della citata legge regionale 7/1998 e successive modificazioni;

ritenuto opportuno confermare, anche per l'anno 2008, l'importo dell'onere regionale in euro 3,10 ogni 100 litri sulle benzine e in euro 0,26 ogni 100 litri sul gasolio per autotrazione;

considerato che l'erogazione dei carburanti in esenzione fiscale alle imprese aventi sede nella Regione dovrà continuare ad essere accordata nel rispetto del regolamento della Commissione europea CE n. 1998/2006 in data 15 dicembre 2006 che, dal 1° gennaio 2007 ha sostituito, con modificazioni, il regolamento (CE) n. 69 in data 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

richiamato il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione europea in data 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca;

considerato che, relativamente alle imprese che svolgono attività legate alla produzione, alla trasformazione od alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE, il richiamato regolamento n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 limita a 3.000 euro in un triennio - per una medesima impresa - l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* erogabili per i settori dell'agricoltura e della pesca;

vista la propria deliberazione n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007-2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

richiamata la propria deliberazione n. 1 in data 10 gennaio 2007 avente per oggetto: "Determinazioni in ordine alla problematica concernente la distribuzione di contingenti di carburanti in esenzione fiscale per il consumo in Valle d'Aosta. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro.";

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio contingentamento nell'ambito dell'Assessorato alle attività produttive e politiche del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

in attuazione dell'obiettivo n. 090101 - Gestione dei generi contingentati - del bilancio di gestione precedentemente citato;

su proposta dell'Assessore delle attività produttive e politiche del lavoro, Signor Leonardo La Torre;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2008, le seguenti modalità per la ripartizione e l'assegnazione di quote dei contingenti di carburanti in esenzione fiscale ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive modificazioni:
 - a) le quote di carburanti sono corrisposte mediante l'attribuzione di una carta a microprocessore sulla quale è imputato l'80% del quantitativo annuo di carburante in esenzione fiscale previsto nella tabella allegata alla presente deliberazione, mentre la restante quota potrà formare oggetto di ulteriori assegnazioni, in relazione alla disponibilità residua dei contingenti di benzina e gasolio per autotrazione, in tre periodi successivi a partire dal secondo semestre 2008;
 - b) qualora nel corso dell'anno la struttura competente rilevasse apprezzabili incrementi nel fabbisogno di benzina e di gasolio per autotrazione da parte di taluni soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive modificazioni, una parte delle quote dei contingenti da assegnare o assegnati ad altri soggetti beneficiari previsti dalla presente deliberazione potrà formare oggetto di ulteriore ripartizione ed assegnazione ai soggetti beneficiari stessi, secondo l'effettivo fabbisogno;
2. di approvare i seguenti criteri per la ripartizione e l'assegnazione di quote dei contingenti di carburanti in esenzione fiscale dell'anno 2008 ai soggetti beneficiari previsti dall'articolo 15 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e successive modificazioni:
 - a) l'attribuzione di quote di benzina e gasolio per autotrazione ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, primo comma, della legge regionale 7/1998 e successive modificazioni è determinata nelle misure definite nella tabella allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, limitatamente ad un solo veicolo, sulla base della relativa cilindrata o della portata indicata sui documenti di circolazione;
 - b) al fine di limitare l'effettuazione di prelevamenti di carburante in esenzione fiscale non compatibili con le caratteristiche tecniche e con le capacità medie dei serbatoi degli autoveicoli, limitatamente ai soggetti beneficiari in qualità di persona fisica di cui al punto a), la quota massima giornaliera prelevabile mediante carta a microprocessore è stabilita in due rifornimenti completi e comunque in un quantitativo non superiore a 100 litri al giorno;

- c) sono assegnate quote di benzina e di gasolio per autotrazione ai soggetti residenti in Valle d'Aosta, proprietari e responsabili della circolazione dei ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, nonché titolari del contrassegno di identificazione e del certificato di idoneità tecnica previsti dall'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo medesimo, qualora non siano beneficiari di assegnazioni di carburanti di cui alla lettera a) del presente punto, nella misura definita nella tabella allegata alla presente deliberazione, limitatamente ad un solo ciclomotore per persona; in alternativa al precitato contrassegno di circolazione il soggetto beneficiario può essere intestatario della targa e del certificato di circolazione per i ciclomotori disciplinati dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153; ai soggetti beneficiari sprovvisti di patente di guida per autoveicoli è inoltre richiesta la titolarità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
- d) sono assegnate quote di benzina e di gasolio per autotrazione per tutti i veicoli immatricolati e intestati all'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, agli enti religiosi ed alle parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta, nonché alle cooperative ed associazioni - iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari - che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio; sono esclusi dalle assegnazioni di carburanti in esenzione fiscale di cui al presente punto gli enti pubblici territoriali e le loro associazioni;
- e) sono attribuite quote di benzina e di gasolio per autotrazione ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42, limitatamente ad un solo veicolo per ogni soggetto iscritto nel ruolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1994, con esclusione dei veicoli destinati ai servizi a chiamata di cui all'articolo 59 della legge regionale 29/1997; per ogni ulteriore carta a microprocessore da rilasciarsi al soggetto beneficiario, sarà richiesta, relativamente ad ogni conducente iscritto al precitato ruolo, la produzione di idonea documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione familiare o, in alternativa, la qualifica di socio dell'impresa;
- f) ai soggetti che esercitano il servizio di noleggio con conducente come unica attività sono corrisposte maggiorazioni sull'assegnazione annuale nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente deliberazione;
- g) sono attribuite quote di benzina e di gasolio per autotrazione alle imprese, esercitate in forma individuale o societaria, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il Registro delle imprese, con esclusione di quelle che svolgono prevalentemente attività di trasporto o attività connesse all'esportazione, per ogni veicolo alimentato a gasolio e per un solo veicolo alimentato a benzina, sulla base della relativa cilindrata o della portata indicata sui documenti di circolazione;
- h) sono attribuite quote di benzina e di gasolio per autotrazione alle imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77, purché titolari di partita I.V.A., per ogni veicolo alimentato a gasolio e per un solo veicolo alimentato a benzina, sulla base della relativa cilindrata o della portata indicata sui documenti di circolazione;
- i) sono attribuite quote di benzina e di gasolio per autotrazione a tutti i veicoli intestati ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale.";

- j) sono attribuite quote di benzina e di gasolio per autotrazione a tutti i veicoli intestati alle associazioni classificabili come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.”;
 - k) sono attribuite quote di benzina e di gasolio per autotrazione alle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 “Interventi a favore dello sport.”, limitatamente ad un solo veicolo per associazione;
 - l) quote di benzina e di gasolio per autotrazione saranno attribuite per tutti i veicoli intestati e di proprietà delle associazioni, aventi sede in Valle d’Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 83/1993, ora sostituita dalla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 “Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta) e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5.” o nell’elenco delle associazioni di volontariato presso il dipartimento della protezione civile del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, nonché delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 44/1990;
3. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che le assegnazioni di benzina in esenzione fiscale ai soggetti beneficiari elencati al punto 2., proprietari o intestatari di autoveicoli e motocicli della classe ambientale cosiddetta “pre-Euro1” o comunque inferiore a quella definita “Euro 1” - ad eccezione dei motocarri e degli autocarri che risultano immatricolati per il trasporto di merci - siano limitate all’80% della quota annuale dei veicoli a benzina che rispettano la normativa “Euro 1” o superiore, come risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione;
4. di stabilire che tutte le assegnazioni di carburanti per autotrazione previste al precedente punto 2. siano rilasciate relativamente ad autoveicoli la cui immatricolazione - in base ai dati riportati sulla carta di circolazione - sia relativa ad uso o destinazione coerenti con la rispettiva categoria di soggetto beneficiario dell’agevolazione fiscale;
5. di approvare l’attribuzione di quote di benzina e di gasolio per autotrazione ai soggetti beneficiari in possesso di attrezzature e di macchine operatrici individuati dalla propria deliberazione n. 3897, in data 20 novembre 2000, integrata dalla deliberazione n. 4583, in data 2 dicembre 2002, e n. 4730, in data 20 dicembre 2004, richiamate in premessa, secondo le modalità ed i criteri previsti dalle citate deliberazioni, nella misura definita nella tabella allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante; in caso di mero cambio di denominazione o di ragione sociale, la medesima impresa artigiana che ha già beneficiato di una quota di carburante sarà esclusa da ulteriori assegnazioni in corso d’anno per le stesse macchine ed attrezzature;
6. di dare atto che i benefici previsti dal punto 1. della presente deliberazione saranno accordati nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 in data 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”);

7. di dare atto che, alle imprese che svolgono attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE, i benefici previsti dal punto 1. della presente deliberazione saranno accordati in regime *de minimis*, previsto dal regolamento (CE) della Commissione europea n. 1860/2004 in data 6 ottobre 2004, che limita a 3.000,00 euro nel triennio l'importo massimo degli aiuti erogabili ad una singola impresa;
8. di stabilire che le assegnazioni di carburanti in esenzione fiscale da concedere per l'anno 2008 ai soggetti legittimati alle introduzioni in Valle d'Aosta di carburanti in esenzione fiscale ai sensi della convenzione approvata con propria deliberazione n. 4716, in data 9 dicembre 2002, continuino ad essere determinate sulla base dei criteri previsti con deliberazione n. 366, in data 14 febbraio 2000, integrata dalla deliberazione n. 919, in data 27 marzo 2000, richiamate in premessa;
9. di confermare l'importo dell'onere regionale per l'utilizzo della carta a microprocessore in euro 3,10 (tre/10) ogni 100 litri sulla benzina e in euro 0,26 (zero/26) ogni 100 litri sul gasolio per autotrazione che i soggetti beneficiari verseranno presso gli impianti di distribuzione all'atto del prelievo di carburante in esenzione fiscale;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, nonché della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

FS/

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____

BENZINA

	QUOTA ANNUALE autoveicoli Euro 1 e classi successive LITRI	QUOTA ANNUALE autoveicoli classi precedenti a Euro 1 LITRI
AUTOVETTURE E VEICOLI AD USO PROMISCUO MERCÌ E PERSONE FINO A 9 PERSONE E USO SPECIALE		
- cilindrata fino a 750 cmc.	810	648
- cilindrata oltre 750 cmc.	900	720
AUTOCARRI		
- cilindrata fino a 1.000 cmc.	990	990
- cilindrata oltre 1.000 cmc. fino a 1500 cmc.	1.230	1.230
- cilindrata oltre 1.500 cmc.	1.410	1.410
TRATTORI STRADALI		
- cilindrata oltre 1.501 cmc.	1.410	1.128
AUTOVEICOLI TRASPORTO SPECIFICO		
- cilindrata fino a 1.000 cmc.	990	792
- cilindrata oltre 1.000 cmc. fino a 1500 cmc.	1.230	984
- cilindrata oltre 1.500 cmc.	1.410	1.128
MOTOCARRI		
- cilindrata fino a 125 cmc.	330	330
- cilindrata oltre 125 fino a 250 cmc.	510	510
- cilindrata oltre 250 cmc.	630	630
MOTOCICLI E QUADRICICLI		
- cilindrata fino a 125 cmc.	270	216
- cilindrata oltre 125 fino a 250 cmc.	390	312
- cilindrata oltre 250 cmc.	510	408
CICLOMOTORI	90	72
NOLEGGI DA RIMESSA		
- per imprese che non svolgono attività esclusiva	3.390	2.712
- per imprese che svolgono attività esclusiva	6.030	4.824
AUTOBUS	1.470	1.176
TAXI	6.030	4.824

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

	QUOTA ANNUALE LITRI
AUTOVETTURE	520
VEICOLI AD USO PROMISCUO MERCI E PERSONE FINO A 9 PERSONE E USO SPECIALE	460
AUTOCARRI, TRATTORI E AUTOVEICOLI TRASPORTO SPECIFICO	
- portata fino a 20 quintali	460
- portata oltre 20 fino a 30 quintali	520
- portata oltre 30 fino a 70 quintali	700
- portata oltre 70 fino a 115 quintali	1.000
- portata oltre 115 quintali	1.120
MOTOCARRI	
- portata fino a 12 quintali	460
- portata superiore a 12 quintali	520
MOTOCICLI E QUADRICICLI	
- cilindrata fino a 125 cmc.	100
- cilindrata oltre 125 fino a 250 cmc.	160
- cilindrata oltre 250 cmc.	280
CICLOMOTORI E QUADRICICLI LEGGERI	20
NOLEGGI DA RIMESSA	
- per imprese che non svolgono attività esclusiva	1.600
- per imprese che svolgono attività esclusiva	5.920
AUTOBUS	
- da 0 a 30 posti	520
- da 31 a 70 posti	700
TAXI	5.920

MACCHINE AGRICOLE
BENZINA

	QUOTA ANNUALE LITRI
- ZANGOLA	120
- SBATTITORE	120
- SCREMATRICE	120

MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE AD USO ARTIGIANO
BENZINA

	QUOTA ANNUALE LITRI
- fino a 5 HP	100
- oltre 5 HP	120

MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE AD USO ARTIGIANO
GASOLIO

	QUOTA ANNUALE LITRI
- fino a 30 HP	70
- oltre 30 HP fino a 60 HP	220
- oltre 60 HP fino a 90 HP	370
- oltre 90 HP	520